

CAPITOLO XXVII
IL CONTRATTO AL TEMPO DELL'EMERGENZA SANITARIA

1. L'inadempimento determinato dal rispetto delle misure di contenimento

La prospettiva che il giudice sarà chiamato ad affrontare alla fine dell'emergenza sanitaria sarà un moltiplicarsi di contenziosi fondati su pretese contrattuali inadempite.

La disciplina normativa dell'emergenza sanitaria non è intervenuta sulla generalità dei rapporti contrattuali, sospendendone l'esecuzione. È intervenuta piuttosto su singoli settori, quali: i) i contratti di lavoro (art. 20 del d.l. n. 18 del 2020); ii) i contratti di patrocinio legale (art. 83 ss.); i contratti di soggiorno e di acquisto di titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura (art. 88); alcuni contratti di appalto pubblico (art. 91).

Ma la pandemia, al di là dell'espressa previsione normativa dell'effetto su singole categorie contrattuali, rimane in sé e per sé un evento estraneo alla sfera di controllo del contraente e non evitabile. Come tale può assumere rilevanza per tutti i contratti in base alla norma generale sull'imputabilità dell'inadempimento.

In questo senso, con il comma 6-bis dell'art. 3 del d.l. n.6 del 2020, introdotto con l'art. 91 del d.l. n. 18 del 2020, il legislatore ha offerto una chiave interpretativa per risolvere molti problemi.

La norma prevede che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

La norma è dedicata alla disciplina degli inadempimenti emergenziali e, cioè, di quegli illeciti contrattuali dovuti non già a dolo o colpa del debitore, ma alla necessità per il debitore di osservare una misura di contenimento che gli impedisce di eseguire la prestazione, dando corso al programma negozialmente concordato.

La norma descrive l'ipotesi in cui il debitore, rispettando le misure di contenimento, si sia reso inadempiente, totalmente o parzialmente, ovvero sia in ritardo nell'adempimento. Il fatto considerato dalla norma non è l'epidemia in sé, ma il rispetto delle misure di contenimento: quel fatto è valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità da inadempimento (e quindi contrattuale).

Più che di norma, in realtà è più corretto parlare di disposizione a più norme, poiché l'art. 3, comma 6-bis, del d.l. 6 del 2020 prevede che:

a) l'osservanza delle misure di contenimento deve essere «valutata ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore»;

b) l'osservanza delle misure di contenimento può rilevare ai sensi dell'art. 1223 c.c.;

c) il comma 6-*bis* consente di valutare il rispetto delle misure di contenimento «anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o ad omessi adempimenti».

La causa dell'inadempimento considerato dalla norma è il rispetto delle misure di contenimento: se l'inadempimento è dipeso da altre ragioni (ad esempio, da cautele specifiche adottate dal debitore di sua iniziativa, anche nell'esercizio della sua autonomia imprenditoriale o da sue letture "originali" del senso delle misure) la disposizione non trova applicazione e il debitore è normalmente responsabile *ex art.* 1218 c.c.

La norma recita che il rispetto delle misure di contenimento è "sempre valutato" ai sensi dell'art. 1218 c.c. Il legislatore introduce un vincolo per il giudice, che non può non considerare l'impatto delle misure di contenimento sull'inadempimento della prestazione. Ma rimane ferma la valutazione del giudice sul concreto impatto del rispetto delle misure di sicurezza nella singola fattispecie. Questo significa che non vi è automatismo tra «osservanza delle misure di contenimento» ed «esclusione» della responsabilità del debitore, ma che, piuttosto, il giudice deve valutare, secondo le circostanze, se la misura di contenimento sia stata o no causa esclusiva dell'inadempimento.

Anche in omaggio alla rubrica della disposizione, che si esprime in termini di inadempimenti «derivanti» dall'attuazione delle misure di contenimento, se l'inadempimento non è da ciò derivato la responsabilità del debitore segue le regole ordinarie.

Qui si coglie il carattere eccezionale della norma: il giudice, che deve procedere all'accertamento dell'inadempimento del debitore, deve estendere la valutazione sulla non imputabilità dell'inadempimento anche al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Il giudice, in altre parole, nel compiere quell'indagine, è tenuto sempre ad allargare la sua valutazione all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 e, di riflesso, non può considerare il debitore responsabile se l'inadempimento derivi dal rispetto di quelle misure.

Vi è ancora responsabilità quando, ad esempio, il debitore avrebbe potuto, secondo ordinaria diligenza da valutare anche in ragione della natura professionale della prestazione, adempiere nonostante il rispetto della misura di contenimento. O quando il debitore si trovava già in uno stato di inadempimento: il debitore era già in ritardo nell'adempimento; il rispetto della misura di contenimento non giustifica l'inadempimento, che era già preesistente. Il rischio ricade sul debitore: se avesse adempiuto tempestivamente non si sarebbe posto nella condizione di non poter adempiere a causa del rispetto delle misure di contenimento.

2. Il riparto dell'onere della prova della causa dell'inadempimento

Occorre stabilire su chi grava l'onere della prova che il rispetto delle misure di contenimento ha determinato l'inadempimento. Sulla base delle regole generali della responsabilità contrattuale, l'inadempimento si presume. È il debitore che deve provare l'adempimento o l'impossibilità per causa non imputabile.

Il comma 6-bis dell'art. 3 del d.l. n.6 del 2020, rispetto alla regola generale, non è una norma che derogatoria, non introduce cioè un diverso riparto dell'onere della prova. La norma piuttosto vincola il giudice obbligandolo a "valutare sempre" il rispetto delle misure di contenimento: vincola cioè il giudice a prendere in considerazione una specifica circostanza, ma non inverte l'onere della prova. È il debitore che deve fornire al giudice gli elementi per poter valutare.

Il comma 6-bis alleggerisce però l'onere della prova del debitore. Nel senso che la norma accerta in via legislativa una causa di forza maggiore, esonerando il debitore dal dover dimostrare il carattere imprevedibile e straordinario degli eventi (forza maggiore, caso fortuito) che, nel regime non emergenziale, toccherebbe a lui provare.

3. Il rispetto delle misure di contenimento e il risarcimento del danno da inadempimento

L'art. 3, comma 6-bis, del d.l. 6 del 20120 ha uno spettro più ampio di quello fin qui delineato: il legislatore ha effettuato un richiamo anche all'art. 1223 c.c., oltre che all'art. 1218 c.c.

Il richiamo all'art. 1223 c.c. vale a disciplinare l'ipotesi in cui il rispetto delle misure non sia tale da giustificare l'inadempimento: l'inadempimento è imputabile, quindi c'è responsabilità da inadempimento e risarcimento del danno, ma nel determinare la misura del risarcimento si attribuisce al giudice il potere di svincolarsi dall'equazione inadempimento = danno.

Al giudice è consentita una scelta, è data una alternativa che normalmente non è data: nel codice civile o c'è responsabilità e quindi c'è risarcimento del danno in misura uguale al danno; oppure non c'è responsabilità e quindi non c'è neppure diritto al risarcimento. Qui invece vi può essere responsabilità da inadempimento, a il risarcimento non è uguale al danno.

Ciò sta a significare che il rispetto delle misure di contenimento non esclude in radice la responsabilità del debitore, ma può incidere sul *quantum* dei danni da risarcire al creditore, nel senso di escluderne una parte più o meno significativa. La norma funziona come una causa di riduzione del danno.

Si concepisce la responsabilità e la risarcibilità del danno con minor rigore, tenendo in considerazione l'eccezionalità della situazione. Si sanziona l'inadempimento in misura inferiore rispetto a quello che è necessario per riparare il danno.

Questo perché il rispetto delle misure di sicurezza può richiedere per l'adempimento della prestazione un sacrificio maggiore rispetto a quello originario, una maggiore onerosità rispetto a quella richiesta al momento della conclusione del contratto: si tratta di un costo e di un sacrificio non previsti e non prevedibili alla stipula del contratto che potrebbero aver scoraggiato l'adempimento.

4. Decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti

L'art. 3, comma 6-*bis*, del d.l. 6 del 20120 consente di valutare il rispetto delle misure di contenimento «anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o ad omessi adempimenti».

Se il giudice ha ritenuto che l'inadempimento del debitore derivi dal rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia, le clausole contrattuali legate alla situazione di inadempimento imputabile del creditore non possono essere applicate. La norma menziona le clausole che dispongono «decadenze o penali».

Occorre stabilire se si tratti di un'elencazione tassativa o esemplificativa. Per evitare effetti irragionevoli, la norma dovrebbe essere interpretata nel primo senso e quindi dovrebbe essere estesa anche alle altre clausole comunque connesse all'inadempimento del debitore (per es. una clausola risolutiva espressa) o al ritardo nell'adempimento (e, dunque, le clausole sugli interessi moratori o sugli interessi da ritardato pagamento disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002).

5. La tutela della parte che ha subito l'inadempimento

Se l'inadempimento di un contratto a prestazione corrispettiva è giustificato dalla necessità del rispetto delle misure di contenimento e, quindi, non è configurabile una responsabilità contrattuale, il creditore della prestazione inadempita è privo di azione nei confronti del debitore, ma può avvalersi dell'*exceptio inadimpleti contractus* per sospendere la controprestazione.

In via generale, l'eccezione di inadempimento può essere attivata anche nei confronti di inadempimenti incolpevoli, perché derivanti, ad esempio, da impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.

6. La sorte del contratto

Il debitore è giustificato nel non adempiere in forza dell'art. 3, comma 6-*bis*, del d.l. 6 del 20120, l'altra parte è giustificata nel non adempiere in forza dell'eccezione di inadempimento. Il rapporto contrattuale, allora, entra in una fase di quiescenza, in uno stato di provvisoria sospensione si tratta di una sospensione legale che dura per l'intero stato emergenziale.

La sospensione, in realtà, non è disposta espressamente e direttamente dal legislatore, ma è, piuttosto, un effetto indiretto della immunità del debitore:

costretto dal rispetto delle misure di contenimento, egli non può, anzi non deve eseguire la sua prestazione e da questa sua inazione (*per factum principis*) discende una paralisi (temporanea) del sinallagma, operativa per tutte le parti contraenti.

In sintesi, la norma ha introdotto una causa straordinaria di giustificazione dell'inadempimento e contestualmente una causa legale di sospensione dell'adempimento.

7. L'inadempimento parziale

La misura di contenimento può non impedire l'esecuzione di tutta la prestazione, ma solo di parte di essa. In questo caso, il debitore può offrire solo la parte della prestazione che è possibile eseguire, ma il creditore ha facoltà di rifiutare l'adempimento parziale ex art. 1181 c.c. (ovviamente, senza poter agire per ottenere l'intero o per risolvere il contratto, sempre in forza dell'operare della causa eccezionale di giustificazione di cui al comma 6-bis). Se, invece, accetta la prestazione eseguita in modo parziale, il creditore può sospendere parzialmente il proprio adempimento, proporzionalmente al valore dell'altrui adempimento parziale (c.d. eccezione parziale d'inadempimento). Naturalmente, questa reazione del creditore è soggetta al vaglio di buona fede previsto dall'art. 1460, comma 2, c.c., qui da intendersi come rigoroso rispetto della proporzionalità tra l'inadempimento parziale del debitore (in quanto costretto dal rispetto delle misure di contenimento) e l'inadempimento parziale del creditore.

8. La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta

Alla cessazione della situazione emergenziale e delle misure di contenimento, il debitore può, eseguendo la propria prestazione, riattivare la regolare esecuzione del contratto.

L'alternativa alla riattivazione del rapporto contrattuale può essere costituita dalla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

In questa prospettiva l'emergenza sanitaria e l'adozione delle misure di contenimento assumono la consistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 1463 c.c.

L'impossibilità non è indotta tanto dal fatto-pandemia in sé, ma dai provvedimenti normativi di gestione dell'emergenza sanitaria. La disciplina normativa dell'emergenza ha inibito una serie di attività produttive, ha inibito gli spostamenti sul territorio interno ed estero. Ciò può costituire causa di impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione. Per effetto di quei provvedimenti alcune prestazioni sono divenute impossibili.

L'impossibilità riguarda non solo la prestazione del debitore, ma anche l'impossibilità del creditore di ricevere la prestazione medesima. E non a caso la giurisprudenza, distinguendo tra impossibilità della prestazione del debitore e

impossibilità di fruizione della prestazione da parte del creditore, ha affermato che il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta non solo quando il debitore non può tenere la condotta dovuta, ma anche quando la prestazione non può essere fruita dal creditore per causa a lui non imputabile (Cass. civ., 10 luglio 2018, n. 18047).

La stessa disciplina normativa dell'emergenza sanitaria fornisce utili indicazioni in tal senso: la norma prende in considerazione alcune tipologie contrattuali rispetto alle quali la prestazione è diventata impossibile, richiamando l'art. 1463 c.c.

È il caso dell'art. 88 del d.l. n. 18 del 2020: nei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. si ha per verificata «a seguito dell'adozione delle misure di contenimento».

La norma fa esplicito riferimento all'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.: cioè la norma considera le misure di contenimento come ipotesi di impossibilità sopravvenuta e dispone espressamente l'applicazione dell'art. 1463. Nel caso di specie, infatti, è direttamente la previsione normativa ad attribuire alle misure di contenimento natura di sopravvenienze: si tratta di un fatto determinante una impossibilità sopravvenuta, quale assunta nell'art. 1463 c.c., che è espressamente richiamato.

L'art. 1463 c.c. è espressamente richiamato «ai sensi e per gli effetti» di quanto in esso disposto. Occorre però evidenziare che le conseguenze giuridiche contemplate dall'art. 88, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 non sono esattamente sovrapponibili a quelle che deriverebbero dall'applicazione dell'art. 1463 c.c.

Ai sensi dell'art. 1463 c.c., l'impossibilità sopravvenuta (totale) della prestazione comporta:

a) la liberazione della parte tenuta alla prestazione divenuta impossibile, in conformità della regola generale di cui all'art. 1256 c.c.; b) l'impedimento, per questa parte, a pretendere la controprestazione; oppure c), in caso di prestazione anticipatamente percepita, l'obbligo di restituire quella che abbia già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitato.

Qualora il rinvio all'art. 1463 c.c. avesse dovuto produrre gli effetti che dalla norma codicistica discendono le conseguenze giuridiche della sua applicazione avrebbero allora dovuto condurre ai risultati pratici appena esposti.

Per contro, la speciale previsione emergenziale dettata dall'art. 88, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 stabilisce che, in ragione dell'impossibilità sopravvenuta di cui all'art. 1463, «i soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione».

Ciò significa, evidentemente, che:

a) a differenza di quanto discende all'art. 1463 c.c., l'impossibilità sopravvenuta non comporta una conseguenza di tipo pienamente risolutivo, tale da riportare, tendenzialmente, le parti del rapporto in una situazione equivalente a quella antecedente la stipulazione negoziale;

b) il venditore resta obbligato, in caso di presentazione tempestiva dell'istanza di rimborso dell'altra parte, alla emissione a favore di questa, entro il termine di trenta giorni, del titolo di legittimazione sostitutivo, abilitante (per il periodo di un anno dalla emissione) alla fruizione di una prestazione corrispondente (da rendersi successivamente al venir meno della impossibilità giuridica di esecuzione);

c) non è contemplata la restituzione della somma di denaro ricevuta (dal venditore) per l'acquisto del titolo di accesso;

d) sono inoltre previsti termini rigorosi per la presentazione dell'istanza di rimborso.

Occorre domandarsi se la disciplina recata dal d.l. n. 18 del 2020 sia aggiuntiva o sostitutiva rispetto a quella codicistica. Nel primo caso, viene a configurarsi un rimedio temporaneamente accessibile in via transitoria: se il rimedio aggiuntivo e temporaneo non è attivato, la parte conserva il rimedio codicistico, cioè il diritto alla restituzione dell'indebito.

La seconda prospettiva (rimedio sostitutivo), invece, finirebbe per assegnare al rimedio contemplato dall'art. 88 D.L. n. 18/2020 l'unica tutela giuridica accessibile a vantaggio dell'acquirente della prestazione divenuta (giuridicamente) impossibile (da eseguire), considerando così la previsione normativa emergenziale quale *lex specialis* unicamente applicabile.

9. Il recesso dai contratti di pacchetto turistico.

L'art. 28, comma 5, d.l. 2 marzo 2020, n. 9 prevede che i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, nonché gli intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della suddetta situazione emergenziale epidemiologica «*possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 79 del 2011 (codice del turismo), il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico*».

Ma la suddetta norma soprattutto dispone che «*in caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante*».

La norma prevede tre alternative per l'organizzatore, a sua scelta.

La norma introduce, pertanto, una deroga *temporanea* all'art. 41, comma 4, del codice del turismo, secondo cui «*in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze*

e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».

La deroga introdotta dalla legislazione di emergenza consiste in ciò: *nel regime speciale, è l'organizzatore che, in caso di recesso dell'acquirente dai contratti di pacchetto turistico, dispone della facoltà di scegliere tra l'offerta al viaggiatore di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, il rimborso integrale del corrispettivo percepito, senza spese e senza ulteriori indennizzi e, infine, l'emissione di un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.*

Nulla impedisce che un organizzatore particolarmente sensibile al gradimento dei propri servizi ed alla fidelizzazione della sua clientela preferisca rimettere l'esercizio di tale opzione alla controparte, così rinunciando alla specifica tutela che la legge speciale ha inteso riservargli: il tenore letterale della norma speciale – ed, in specie, l'uso del predicato verbale “può” in luogo di “deve” – introduce un regime particolare di tutela dell'organizzatore, al quale quest'ultimo è senz'altro libero di rinunciare.

Invece il *regime ordinario* risultante dalla norma del codice del turismo esplicitamente derogata sancisce il *diritto del viaggiatore* di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto: l'organizzatore è dunque tenuto ad adempiere tale obbligo di restituzione nei confronti del proprio cliente e l'eventuale proposta a quest'ultimo delle opzioni di scelta esplicitamente contemplate dalla suddetta norma speciale – ad esempio, l'emissione del *voucher* – deve intendersi rimessa ad un'esplicita manifestazione di volontà del viaggiatore, contenente un'implicita rinuncia al proprio diritto di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati.

La norma speciale introdotta dal d.l. n. 9 del 2020 è volta a tutelare un comparto economico in crisi: la ratio è quella di evitare l'insolvenza o il fallimento di molti imprenditori del settore turistico.

Ma la norma contrasta con la direttiva 2015/2302/UE e, segnatamente, con art. 12, ai sensi del quale: *a) il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione; in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare (2° comma).*

Il concetto di «*circostanze inevitabili e straordinarie*» è chiarito dal considerando 31 della direttiva: si fa riferimento ai conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche, si menzionano esplicitamente i «*rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel*

luogo di destinazione del viaggio... che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico».

L'emergenza sanitaria Coronavirus rientra a pieno titolo nella nozione di circostanze inevitabili e straordinarie e quindi è presupposto del recesso e del diritto al rimborso.

La norma interna si pone in contrasto con quella europea anche alla luce dei recentissimi Orientamenti della Commissione europea in materia dei diritti dei passeggeri in relazione all'attuale emergenza in corso. La Commissione ha precisato che, in caso di cancellazione del viaggio ad opera del vettore, se lo stesso propone un *voucher*, tale proposta non può influire sul diritto del passeggero al rimborso (18 marzo 2020 n. 1830).

Non pone invece un problema di compatibilità con il diritto dell'UE l'art. 88, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che estende le disposizioni di cui all'art. 28, d.l. n. 9 del 2020, ai «*contratti di soggiorno* per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati» per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Relativamente alla fornitura di tali servizi turistici disaggregati, la facoltà concessa all'impresa turistica di emettere il *voucher* sostitutivo del rimborso dei pagamenti eseguiti dal cliente vale ad integrare una specifica deroga alla disciplina generale dell'impossibilità sopravvenuta totale della prestazione, contemplata dall'art. 1463 c.c.: ciò nel senso che siffatta disciplina speciale deve intendersi non già come aggiuntiva, bensì come *integralmente sostitutiva* della regola generale testé citata, con l'effetto che l'emissione del *voucher* rappresenta l'esclusiva tutela giuridica accessibile dal cliente.

Non c'è in materia una disciplina europea a tutela del consumatore: per cui non si pone un problema di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

10. La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta

La pandemia e la disciplina dell'emergenza sanitaria rappresentano entrambe eventi straordinari e imprevedibili che possono aver prodotto un forte squilibrio del sinallagma contrattuale: costituiscono cioè eventi che presentano i caratteri descritti dall'art. 1467 c.c., che potrebbe legittimare la richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

11. La rinegoziazione del contratto

Il diritto dei contratti si affida a due strumenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria: l'impossibilità sopravvenuta e la eccessiva onerosità sopravvenuta.

È nota la assenza, all'interno del nostro sistema, di norme finalizzate alla "revisione" del rapporto: nessuna norma prevede in generale un diritto di rinegoziare, se si eccettua la disciplina di alcuni contratti tipici.

Il tema è già stato ampiamente trattato in relazione alle sopravvenienze contrattuali. Qui ci si limita a evidenziare che è forse maturo il tempo per riflettere

sui rimedi manutentivi del rapporto economico e non ragionare solo in termini risolutivi.

L'associazione Civilisti Italiani, ha auspicato – riprendendo, per certi versi, un punto contenuto nel DDL Senato 1151, di delega al Governo per la revisione del codice civile – l'adozione di un decreto delegato, che «inserirà dopo l'art. 1468 c.c. un nuovo articolo, il 1468-bis, che consenta alla parte pregiudicata di chiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali»: è «congrua» – si è in particolare osservato – «l'idea di tradurre l'obbligo di rinegoziare secondo buona fede nel potere-dovere delle parti di formulare proposte e controproposte di adeguamento fondate su ragioni giustificate»;

La strada è tracciata. Si deve avere il coraggio di percorrerla fino in fondo di modo che il ricordo di questo terribile periodo non rimanga solo nei libri di storia ma sia presente anche nelle rassegne di giurisprudenza e renda concreta e operante la solidarietà sociale.